



COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI
Provincia di Parma

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 8 DEL 03.03.2006

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale l'esecuzione della pubblicità e delle affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.507.

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

Capo II - Imposta sulla pubblicità

Capo III - Modalità per il rilascio della autorizzazioni

Capo IV - Diritto sulle pubbliche affissioni.

Capo V - Sanzioni

Capo VI - Modalità di liquidazione del tributo

Capo VII - La gestione del servizio in generale

Capo VIII - Norme transitorie

ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	5
ART.2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE.....	5
ART.3 - CATEGORIA DELLE LOCALITA'	5
ART.4 - CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.....	5
ART.5 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI	5
ART.6 - QUANTITA' DEGLI IMPIANTI.....	6
ART.7 - OGGETTO.....	6
ART.8 - SOGGETTO PASSIVO	7
ART.9 - DELLE TARIFFE IN GENERE	7
ART.11 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI.	8
ART.12 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI ...	8
ART. 13 - PUBBLICITA' VARIA	8
ART.14 - RIDUZIONE DELL'IMPOSTA	9
ART.15 - ESENZIONI DELL'IMPOSTA.....	9
ART.16 - DISPOSIZIONI GENERALI	10
ART.18 - SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI.....	11
ART. 19 – SPAZI RISERVATI.....	12
ART.20 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	12
ART.21 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	12
ART.22 - RIDUZIONE DEL DIRITTO.....	13

ART.23 - ESENZIONI DAL DIRITTO	13
ART. 24 MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	13
ART. 25- MODALITA' PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI RISERVATI.....	14
ART.26 - RETTIFICA OD ACCERTAMENTO D'UFFICIO	15
ART.27 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI.....	15
ART.28-SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	15
ART.29 DICHIARAZIONE	16
ART.30 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA	16
ART.31 - GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI E DELL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO.	17
ART.32- ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO.....	17
ART.33- DATA DI PRESENTAZIONE DEGLI ATTI	18
ART.34 - NORME DI RINVIO	18
ART.35 - ENTRATA IN VIGORE.....	18

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

ART.2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

In aderenza all'articolo 2 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 il Comune appartiene alla 5^a classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica, pari a n. 1.183 abitanti.

ART.3 - CATEGORIA DELLE LOCALITA'

Ai sensi dell'art.4 del Decreto Legislativo n.507 del 15/11/1993, il Comune di Monchio delle Corti suddivide le località del proprio territorio in unica categoria.

ART.4 - CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Il piano generale delle affissioni deve essere predisposto tenendo conto dei seguenti criteri:

- L'affissione informativa deve essere concentrata presso centri civici, e presso il centro scolastico;
- La pubblicità relativa ad annunci per manifestazioni e feste locali deve essere dislocata lungo la viabilità principale e lungo viali del capoluogo;
- Gli impianti dovranno essere dislocati, lungo le direttrici di maggior traffico pedonale;
- Nelle frazioni sarà garantita la presenza di numero minimo di supporti pubblicitari sia di tipo informativo che commerciale;
- La pubblicità di tipo commerciale deve essere collocata lungo la viabilità principale ed i parcheggi.

E' fatta salva la competenza del Comune di apportare le eventuali modifiche che si renderanno necessarie per l'adeguamento dello stesso ai dettati normativi del Regolamento Edilizio, dagli strumenti urbanistici, dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16/12/92 n.495) del Codice della Strada (D.LGS. 30/04/92 n.285 , D.LGS. 10/09/93 N.360) e al Regolamento di Polizia Municipale.

ART.5 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il comune o il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- Cartelli a standardo (mono o bifacciali);
- poster 6 x 3 (mono o bifacciali);
- trespoli/colonnine;
- cavalletti bifacciali/panchine bifacciali;

- fermate bus;
- materiale di arredo urbano in genere;
- cartelli con forma a bandiera.

Le caratteristiche tecniche degli stessi (colore, formato, ecc.) sono determinate dal piano generale degli impianti.

ART.6 - QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

Atteso che la quantità attuale degli impianti pubblicitari rispondente alle esigenze del Comune di Monchio delle Corti, nel rispetto dei parametri minimi di cui al comma 3 dell'articolo 18 del D.L.vo 507/1993, risulta essere superiore a mq. 12,00 (dodici), la ripartizione degli stessi deve essere così determinata:

1. il 10% degli spazi totali è riservato per l'affissione dei manifesti dei soggetti di cui all'art. 20 del D.L.vo 507/1993 in regime di esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni (in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 480, della legge n. 311/2004 – art. 20 bis del D.L.vo 15/11/1993 n. 507);
2. il 10% degli spazi totali è destinato alle affissioni di natura istituzionale, sociale, culturale o comunque prive di rilevanza economica;
3. il 80% degli spazi totali è destinato alle affissioni di natura commerciale;
4. La superficie destinata alle pubbliche affissioni potrà essere incrementata in base al piano generale degli impianti, rimarranno invariate le percentuali di assegnazione degli spazi indicate nei commi precedenti;
5. Per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, si manda al capo III del presente Regolamento.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART.7 - OGGETTO

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.

La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per contro altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art.12 del Decreto Legislativo del 15.11.93, n.507, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 bis del D.L.vo 15/11/1993 n. 507.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o dei quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART.8 - SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale sulla pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

Per i soggetti di cui all'art. 20 del D.L.vo 15/11/1993 n. 507 non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità.

ART.9 - DELLE TARIFFE IN GENERE

Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del D.L.vo n. 507/1993, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano dal primo gennaio del medesimo anno.

ART.10 - PUBBLICITA' ORDINARIA E MODALITA' DI COMMISURAZIONE

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

Per la superficie di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 , la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% , per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposte a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.

Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea, nonché quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

ART.11 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI.

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. precedente; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art.10 comma 4 del presente Regolamento.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe allegate al presente regolamento.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART.12 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa in vigore.

Per la pubblicità di cui al primo comma di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa in vigore.

Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista.

ART. 13 - PUBBLICITA' VARIA

Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura stabilita dalla tariffa in vigore.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa in vigore.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella in vigore.

ART.14 - RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART.15 - ESENZIONI DELL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purchè siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili ai quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto del metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alla rappresentazione in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art.11.
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede dove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino

a cinque metri quadrati. Si considerano "insegne di esercizio" quei mezzi che contengono un messaggio, emblematico o nominativo, che contraddistingua il locale nel quale si esercita un'attività commerciale o un'attività diretta alla produzione di beni o servizi.

m) la pubblicità, in qualunque modo realizzata da associazioni sportive dilettantistiche e da società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti.

CAPO III

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART.16 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento prevede una armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dalle statuizioni del Codice della Strada.

In via generale si statuisce che il Comune, visti i criteri principali per la predisposizione del piano generale degli impianti disciplinati dall'art.4 del presente Regolamento, si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'art.23 del Codice della Strada D.L.vo 30 aprile 1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato e precisamente:

In base a quanto previsto dall'art. 23 comma 6 del Codice della Strada, viene prevista una deroga pari al 50% per le distanze previste dall'art. 51 del regolamento di attuazione del codice della strada, per il posizionamento dei cartelli paralleli e perpendicolari al senso di marcia; perciò si dispone che la distanza per le strade E) ed F) nei centri abitati sia ridotta da 50 a 25 metri dalle intersezioni, dai segnali stradali, dagli impianti semaforici.

Al momento della messa in opera degli impianti devono essere rispettate le condizioni minime di sicurezza stradale.

Per le strade provinciali e statali è necessario acquisire il preventivo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada.

L'iter autorizzativo terrà altresì conto della collocazione del manufatto pubblicitario, ossia:

- se il mezzo viene collocato fuori dal Centro Abitato, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione e di attuazione;

- se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'art.3 del Codice della Strada, si applicherà il seguente iter:

1) La domanda in carta da bollo da euro 14,62, indirizzata al Sindaco e contenente le generalità del richiedente, nonché l'esatta individuazione della zona in cui il mezzo stesso viene installato.

2) Disegno in duplice copia riportante le esatte misure del mezzo stesso, i colori in esso contenuti nonché le caratteristiche tecniche, le dimensioni e la planimetria con la esatta ubicazione.

3) Foto della zona in cui verrà installato il mezzo pubblicitario.

4) Dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 nella quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità.
L'esame della domanda verrà effettuato dal settore tecnico urbanistico.

ART.17 - DISCIPLINARE DI CONCESSIONE E CANONE

Il canone dovuto per l'installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico deve essere deliberato dalla Giunta Comunale e periodicamente aggiornato. Tale canone è dovuto per ogni mezzo pubblicitario.

Il canone, eventualmente deliberato assieme al disciplinare di concessione, può essere graduato a seconda dell'importanza della zona sulla quale l'occupazione insiste.

Qualora il richiedente desiderasse installare sul suolo pubblico un mezzo pubblicitario destinato alla esclusiva pubblicizzazione della sua attività, ovvero che tale mezzo non sia destinato alla commercializzazione della pubblicità e non sia gestito da ditta o società che ha per oggetto la commercializzazione della pubblicità, lo stesso sarà soggetto al solo canone di concessione deliberato, fermo restando i relativi obblighi tributari.

Nel caso di domande di installazione di mezzi pubblicitari destinati a reperire pubblicità diverse dall'affissione, e destinati alla commercializzazione della stessa, la Giunta comunale valuterà l'offerta del richiedente, riservandosi la possibilità di sentire anche altre ditte o società specializzate, comunque diverse dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

La richiesta di autorizzazione può essere articolata nei termini e modi ritenuti più opportuni dall'offerente-richiedente con l'indicazione dei vantaggi economici per il Comune sostanzianti in beni o mezzi strumentali idonei all'esecuzione del servizio od alla maggiorazione dell'entità comunque inderogabile stabilita dalla Giunta Comunale.

L'ordine di presentazione delle domande costituisce, a parità di offerta, titolo preferenziale.

Per gli spazi privati da destinare alle affissioni, si rimanda all'articolo seguente.

ART.18 - SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI

Il Comune di Monchio delle Corti destina il 10% del totale dei metri quadrati destinati alle pubbliche affissioni, a spazi privati per le affissioni.

Tali spazi dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica già previste negli spazi affissionistici pubblici.

Proceduralmente l'eventuale discrezionale autorizzazione è così prevista:

a) a seguito di domanda spontanea di ditta o società diversa dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

b) a seguito di proposta del settore urbanistico, riferite ed insorte nuove esigenze in conformità alle linee generali del piano enunciate all'articolo 4.

La richiesta di autorizzazione può essere articolata nei termini e modi ritenuti più opportuni dall'offerente - richiedente con l'indicazione di vantaggi economici per il Comune sostanzianti in beni o mezzi strumentali idonei all'esecuzione del servizio od alla maggiorazione dell'entità comunque inderogabile stabilita dalla Giunta Comunale.

In ogni caso, la Giunta contatterà più ditte o società specializzate onde meglio verificare le proposte formulate al fine di scegliere insindacabilmente la migliore in rapporto alle esigenze del Comune.

Se l'iter nasce secondo i dettami di cui alla lettera a), l'ordine di presentazione della domanda costituisce, a parità di offerta, titolo preferenziale.

Gli spazi privati verranno assegnati a seguito di delibera di Giunta, sentito il concessionario delle affissioni.

Con la delibera di aggiudicazione viene approvato anche il relativo disciplinare.

I disciplinari, redatti nei modi e termini di legge, vengono predisposti dal settore tecnico-urbanistico.

Lo stesso dicasi dei disciplinari di cui all'articolo precedente.

ART. 19 – SPAZI RISERVATI

Il Comune di Monchio delle Corti destina, come previsto nell'art. 6 punto 1) del presente regolamento, il 10% degli spazi totali per l'affissione dei manifesti, ai soggetti di cui all'art. 20 del D.L.vo n. 507/1993 e successive modificazioni.

La richiesta di affissione deve essere fatta dalla persona fisica che intende affiggere i manifesti per i soggetti di cui al comma precedente.

Il Comune o il Concessionario, in caso di affidamento del servizio in concessione, non fornisce personale e materiale per l'affissione.

L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

Per le modalità pratiche di accesso al servizio si rinvia all'articolo 24 del presente regolamento.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART.20 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art.6 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, fatti salvi gli spazi riservati di cui all'art. 19 del presente regolamento.

Orbene ulteriori spazi privati verranno eventualmente concessi seguendo l'iter autorizzativo di cui alla lettera b) del precedente articolo 18, ossia in caso di riscontrate nuove esigenze verificate dal settore urbanistico.

Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a 3000 abitanti, negli altri comuni il servizio è facoltativo.

ART.21 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per i periodi seguenti è quella indicata dalle tariffe allegate al presente Regolamento.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art.27; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

ART.22 - RIDUZIONE DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.23;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Il presente articolo si applica a coloro che non si avvalgono dell'affissione di manifesti negli spazi riservati previsti dall'art. 19 del presente regolamento.

ART.23 - ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di lega, alla chiamata e dai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali ed amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 24 MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di **euro 38,733** per ciascuna commissione, tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto od in parte al concessionario del servizio.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 25- MODALITA' PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI RISERVATI

Il Comune, o il Concessionario del Servizio, deve tenere un registro cronologico destinato esclusivamente alle richieste di utilizzo degli spazi riservati di cui all'art. 19 del presente regolamento.

Tale registro fa fede ai fini dell'ordine temporale di utilizzo degli impianti. Pertanto le affissioni sono autorizzate secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta di affissione.

All'uso degli spazi riservati si accede mediante una richiesta di affissione che dovrà, essere tenuta agli atti del Comune o del Concessionario, nella quale la persona fisica che intende procedere, anche materialmente, all'affissione deve indicare il soggetto di cui all'art. 20 del decreto n. 507/1993 per il quale procede.

Oltre a ciò, la richiesta dovrà contenere il nome della persona che rappresenta i soggetti di cui al comma precedente, il n.ro dei manifesti che si intende affiggere e la durata.

La persona fisica dovrà, nell'ambito della richiesta, attestare di essere edotto sulla circostanza che la responsabilità per eventuali violazioni delle norme di cui al decreto n. 507/1993 e del presente regolamento sono ascrivibili al dichiarante stesso, nella sua qualità di autore materiale dell'affissione, non vigendo il regime di responsabilità, quantomeno solidale, dei soggetti di cui all'art. 20 del D.L.vo 507/1993.

Le sanzioni applicabili sono quelle di cui all'art. 27.

Il Comune o il Concessionario sulla base delle richieste individua gli impianti liberi e provvede a comunicare al richiedente l'ubicazione degli spazi per l'affissione tenendo conto dei limiti specificati nel comma successivo di cui al presente articolo.

Per poter ottimizzare l'utilizzazione degli spazi riservati, considerata la tipologia e la quantità degli stessi, si stabilisce che ogni soggetto, per singola affissione non può superare il numero di 11 (undici) fogli formato 70 *100 cm e la durata massima di giorni 7 (sette).

I limiti di cui al comma precedente possono essere annualmente rivisti entro il 31 marzo, mediante delibera di Giunta Comunale, in base ai flussi di utilizzo registrati l'anno precedente, al fine di armonizzare la domanda con le reali possibilità di fruizione verificatasì degli spazi riservati.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata immediatamente al soggetto richiedente l'affissione diretta.

Il Comune o il Concessionario non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati che debbono essere sostituiti a cura e spese del soggetto richiedente l'affissione.

Di regola la richiesta di affissione diretta è presentata almeno un giorno prima del giorno in cui il soggetto ritiene di esporre i manifesti. Per l'affissione di annunci mortuari o di manifesti la cui esposizione ha carattere d'urgenza, la richiesta di affissione può essere presentata lo stesso giorno dell'affissione.

Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni dirette.

CAPO V

SANZIONI

ART.26 - RETTIFICA OD ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

ART.27 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

Per l'applicazione delle sanzioni tributarie e degli interessi si rimanda al vigente regolamento generale delle entrate tributarie approvato con atto di C.C. n° 4 del 26/02/2002 e successive modificazioni.

ART.28-SANZIONI AMMINISTRATIVE

1) Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24 novembre 1981 n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2) Per le violazioni alle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,58 a € 1549,37 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3) Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria,

ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art.24.

4) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5) I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art.4 e seguenti.

CAPO VI

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO

ART.29 DICHIARAZIONE

1) Il soggetto passivo di cui all'art.8 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.

2) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione: è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3) La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazione degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, si rinvia alle statuizioni del D.Lgs. 507/93.

5) L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti, ivi compreso il presente.

ART.30 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1) L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 10, commi 1 e 3, 11 e 12, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2) Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a 1 euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi di euro per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

3) Il Comune autorizza il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciali.

4) Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in una unica soluzione: per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

5) La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752 comma 4 del Codice Civile.

6) Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza, il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

7) Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

CAPO VII

LA GESTIONE DEL SERVIZIO IN GENERALE

ART.31 - GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI E DELL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO.

1) Il Comune di Monchio delle Corti ha affidato in concessione il servizio delle pubbliche affissioni nonché l'accertamento e la riscossione del relativo "diritto" e dell'imposta sulla pubblicità.

ART.32- ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO

1) Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e della affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.

2) Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle pubbliche affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

ART.33- DATA DI PRESENTAZIONE DEGLI ATTI

1) - Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico; per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione degli atti dell'ufficio.

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE

ART.34 - NORME DI RINVIO

1) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e regolamenti in quanto applicabili alla materia.

ART.35 - ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente regolamento entra in vigore secondo le norme legislative e statutarie vigenti in materia.

ART.36- ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1) Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e relativi allegati.

Il presente regolamento:
1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 03.03.2006 con atto n.8;
2) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 07/04/1999 al 21/04/99
3) E' entrato in vigore il giorno 1° gennaio 2006.
Il funzionario responsabile
(Elena Blondi)